Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4865-AR/53
presentato da
SABRINA DE CAMILLIS
testo di
giovedì 26 gennaio 2012, seduta n.577

La Camera,
premesso che:
il comma 15 dell'articolo 29 del decreto-legge in esame, proroga al 16 luglio 2012 i termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per i soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2011 nei territori delle province di La Spezia, Massa Carrara, Genova e Livorno;
a tal proposito si rileva un'anomalia che si è verificata a danno dei dipendenti pubblici nell'evento sismico del 2002 che ha interessato la Regione Molise e Puglia ai fini della restituzione dei contributi previdenziali ed assistenziali sospesi dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3253 del 29 novembre 2002;
il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito nella Legge 6 dicembre 2006, n. 290, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 7 dicembre 2006, nei dettare misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, all'articolo 6, stabilisce che ai soggetti destinatari delle ordinanze di protezione civile emanate ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sia riservato il beneficio della sospensione dei versamenti
dei contributi previdenziali ed assistenziali ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile, ed escludendo dunque dal beneficio stesso enti e dipendenti pubblici;
la sentenza n. 325 del 2008 della Corte Costituzionale con la quale sono state respinte le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Molise in merito al disposto di cui all'articolo 6, comma 1-bis, della legge n. 290/2006, conferma l'ambito soggettivo di applicabilità della normativa
di sospensione contributiva ai soli Enti datori di lavoro privati residenti o aventi sede legale od operativa, alla data degli eventi sismici, nella Regione Molise;
è importante evidenziare che il disposto ex-Circolare n. 4 dell'INPDAP del 22 febbraio 2010, che obbliga tutte le Amministrazioni Pubbliche, con la sola eccezione dei 14 comuni molisani dell'area del cratere sismico, a restituire i contributi sospesi per il periodo 2002-2005 in un'unica soluzione oppure con rateizzazione fino ad un massimo di 60 rate, in rapporto all'entità del debito, sia versando la parte dovuta dal datore di lavoro che trattenendo in busta paga la quota a carico del dipendente;
inoltre i circa 8.000 dipendenti pubblici della provincia di Campobasso, di cui in gran parte operanti nel settore scuola, in ottemperanza a quanto stabilito con ex-Ordinanza P.C.M. 3253/2002 si sono visti applicare a partire da maggio/giugno 2011 prima le ritenute in busta paga
dei contributi previdenziali con una rateizzazione pari a 288 rate di circa 20 euro poi trasformate nel corrente mese in 43 rate mensili dell'importo rapportato all'entità dello stipendio variabile da 100 a 300 euro mensili netti;

tali disposizioni determinano di fatto una disparità di trattamento tra i lavoratori pubblici e privati in ordine alla restituzione
dei contributi previdenziali e espongono i lavoratori e le lavoratrici del settore pubblico ad una drastica riduzione degli stipendi che in una situazione economica nazionale difficile in cui le famiglie si vedono costrette in molti casi per affrontare spese legate allo studio dei figli e per la normali necessità familiari a dover accedere a forme di finanziamento porta di fatto molti lavoratori a vedersi decurtato oltre il quinto dello stipendio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare un provvedimento al fine di garantire l'uguaglianza di trattamento tra i lavoratori privati e pubblici, consentendo anche a quest'ultimi di restituire l'importo dei contributi previdenziali dovuti, ai sensi del menzionato DPCM del 29 novembre 2002, in 288 rate mensili. 9/4865-AR/**53**.De Camillis.